

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

DECRETO FEDERALE

concernente

**misure economiche e finanziarie, complete, per
l'economia del latte**

(Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, 32 e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1959,

decreta:

Art. 1

Disposizioni
generali.

¹ Se ad agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni non bastassero i proventi delle tasse riscosse in virtù dell'articolo 26, capoverso 1, lettera *b*, della legge federale del 3 ottobre 1951 ¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) e del sopraprezzo previsto nell'articolo 8 del presente decreto, il Consiglio federale può assegnare contributi suppletivi.

² Se, per effetto dell'assegnazione, prevista in disposizioni speciali, presenti o future, del provento delle tasse su il latte e la panna di consumo, come pure del sopraddazio sul burro importato, alla cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, non potessero essere compiutamente applicate le misure stabilite nell'articolo 26, capoverso 1, lettera *b*, della legge sull'agricoltura, saranno annualmente concessi, in favore delle medesime, dei fondi d'un ammontare pari a quell'assegnazione. Tali fondi saranno attinti dal

1) RU 1953, 1133; 1954, 456, 1426; 1958, 688.

provento dei soprapprezzi riscossi sui foraggi, semprechè esso non sia necessario al conseguimento degli scopi determinati nella legislazione agraria. Ove quel provento non bastasse, essi saranno atinti dalle entrate generali della Confederazione.

Art. 2

I contributi suppletivi necessari saranno forniti, fino a un ammontare di 10 milioni di franchi, esclusivamente dalle entrate generali della Confederazione. Ove occorresse superare quel limite, la eccedenza sarà coperta, secondo la ripartizione seguente, mediante le entrate generali della Confederazione e una contribuzione dei produttori di latte commerciale, riscossa come misura intesa a disciplinare la produzione. La quota della Confederazione ascende al

50 per cento dei primi 10 milioni di franchi

35 per cento dei 10 milioni di franchi successivi, e al

20 per cento del residuo.

Finanzia-
mento dei
contributi.
a. Smercio
interno.

Art. 3

¹ Se, nell'esportazione dei latticini, fosse necessario prendere i provvedimenti previsti nell'articolo 24, capoverso 2, della legge sull'agricoltura, i produttori di latte pagheranno, come misura intesa a disciplinare la produzione, il 30 per cento delle spese.

² Ove le spese per promuovere lo smercio interno in conformità degli articoli 1 e 2 fossero inferiori ai fondi disponibili in virtù dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura, il sopravanzo sarà usato per incrementare l'esportazione. In tale caso, la contribuzione dei produttori alle spese in favore dell'esportazione sarà determinata soltanto a ragione del residuo.

b. Esporta-
zione.

Art. 4

¹ La quota che fosse riscossa dai produttori per sopperire al finanziamento dei contributi suppletivi necessari, di cui all'articolo 2, e alle spese in conformità dell'articolo 3, sarà uniformemente determinata a ragione delle forniture di latte commerciale.

² Per assicurare la quota dei produttori, il Consiglio federale può prescrivere una trattenuta di 3 centesimi al massimo il chilogrammo/litro, oppure la riscossione condizionale d'una tassa equivalente. La somma da assicurare sarà determinata ogni semestre oppure ogni anno.

³ La differenza tra la somma da assicurare e la quota di cui al capoverso 1, sarà accertata chiuso che sia ciascun periodo contabile, ordinariamente annuale, e sarà poi rimborsata ai produttori di latte commerciale.

Accerta-
mento e ri-
scossione
della con-
tribuzione
dei produt-
tori.

⁴ La trattenuta non sarà rimborsata ai produttori che non adattano le loro mandre alla produzione foraggera della loro azienda agricola, così come è disposto nella legge sull'agricoltura, e forniscono latte commerciale in quantità eccessiva.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni esecutive.

Art. 5

Tassa di
propaganda.

¹ Per l'applicazione di misure speciali intese a facilitare lo smercio, come la propaganda o lo studio dei mercati, il Consiglio federale può imporre annualmente ai produttori di latte commerciale una tassa di 0,1 centesimo il chilogrammo/litro da essi fornito.

² Per assicurare il pagamento di questa tassa, il Consiglio federale può accrescere adeguatamente la trattenuta e la tassa condizionale, di cui all'articolo 4, capoverso 2, e quindi detrarre il maggior provento, così conseguito, dalla somma da rimborsare secondo l'articolo 4, capoverso 3.

³ Ove l'Unione centrale dei produttori svizzeri del latte faccia obbligo, essa stessa, ai produttori federati nelle sue sezioni, di contribuire alle misure speciali, come la propaganda e lo studio dei mercati, il Consiglio federale potrà imporre ai produttori liberi una tassa equivalente, il cui provento sarà assegnato, per tali misure, a quell'Unione.

⁴ Il Consiglio federale risolve circa all'impiego dell'eventuale sopravanzo dato dalle tasse che esso abbia stabilite.

Art. 6

Prestazioni
per le
regioni di
montagna.

Per incrementare l'approvvigionamento diretto e l'impiego del latte nella fattoria stessa, come anche per ovviare agli svantaggi della produzione di montagna, è annualmente assegnato, ai produttori delle zone II e III del catasto della produzione animale, un contributo alle spese sostenute per i quattro primi capi di bestiame bovino dell'azienda. Il contributo unitario è di 40 franchi in zona II e di 60 in zona III. Le somme necessarie sono attinte (in più dei 10 milioni previsti nell'art. 2) dalle entrate generali della Confederazione fino a copertura di 5 milioni di franchi, oltre questo limite esse sono procurate giusta le altre disposizioni date nell'articolo 2.

Art. 7

Misure
intese a
facilitare
lo smercio
del latte
di consumo

Il Consiglio federale, ove decida di fare delle campagne, mediante riduzione dei prezzi, a favore dello smercio dei latticini, può analogamente disporne, per periodi determinati, anche a favore del

latte di consumo purchè, mediante le seconde, giudichi di poter conseguire adeguate economie nel finanziamento delle prime. I mezzi necessari sono procacciati giusta le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 8

¹ Il Consiglio federale, udito gli interessati e la commissione consultiva prevista nell'articolo 3 della legge sull'agricoltura, può stabilire un soprapprezzo su la panna e la polvere di panna importate (n. 93 b della tariffa doganale).

Soprapprezzi su la panna e la polvere di panna importate.

² I soprapprezzi non devono superare la differenza, calcolata rispetto a un uguale contenuto di grasso, tra i prezzi medi d'importazione, compreso lo sdoganamento, e i prezzi medi in grosso della panna e della polvere di panna indigene.

³ L'Assemblea federale, nella sessione successiva, risolve se i soprapprezzi debbano essere mantenuti e in quale misura.

⁴ La forma della riscossione è stabilita nell'articolo 31, capoverso 3, del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 ¹⁾ concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (Decreto sullo statuto del latte).

⁵ Il provento di questi soprapprezzi servirà a ridurre i prezzi dei latticini e dei grassi commestibili indigeni e ad agevolarne lo smercio.

Art. 9

¹ Chiunque, intenzionalmente e per negligenza, viola le disposizioni del presente decreto, le prescrizioni esecutive che al medesimo si attengono oppure le risoluzioni dell'Assemblea federale, o del Consiglio federale, fondate sull'articolo 26, capoverso 1, lettere b e c, della legge sull'agricoltura, è punito con la multa fino a 300 franchi.

Disposizioni penali.
a. In generale.

² Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente indicazioni inveritiere oppure fallaci, è punito con l'arresto, o con la multa fino a 1000 franchi, semprechè non si tratti d'un reato più grave. La pena è della multa fino a 300 franchi, se il colpevole ha agito per negligenza.

³ Sono applicabili gli articoli 113 e 114 della legge sull'agricoltura.

⁴ I contributi indebitamente ottenuti saranno rimborsati nonostante l'applicazione delle disposizioni penali.

¹⁾ RU 1953, 1172; 1957, 591.

Art. 10

b. Infrazioni commesse da persone giuridiche, società e ditte individuali.

¹ Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale risponde nondimeno solidalmente del pagamento della multa e delle spese, semprechè la direzione responsabile non provi che ha fatto tutto ciò che le spettava per indurre le persone, delle quali si tratta, a osservare le prescrizioni.

² Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle infrazioni commesse nelle aziende e nell'amministrazione di enti di diritto pubblico.

³ Le persone solidalmente responsabili hanno gli stessi diritti degli incolpati.

⁴ Alla persona giuridica, alla società, alla ditta individuale e all'ente di diritto pubblico si applica una pena accessoria in conformità dell'articolo 114 della legge sull'agricoltura.

Art. 11

c. Perseguimento penale.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 12

Durata della validità, disposizioni esecutive e abrogazioni.

¹ Il presente decreto entra in vigore, salvo restando quanto dispone il capoverso 2, il 1° novembre 1959 e ha effetto fino al 31 ottobre 1962.

² L'articolo 4, capoverso 4, entra in vigore il 1° novembre 1960 e ha effetto fino al 31 ottobre 1962.

³ Sono applicabili le disposizioni d'esecuzione della legge sulla agricoltura contenute nel decreto sullo statuto del latte e quelle che saranno date successivamente, semprechè non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto e delle sue disposizioni esecutive.

⁴ Con l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 19 del decreto federale del 28 settembre 1956 ¹⁾ concernente l'esecuzione di un controllo ridotto dei prezzi.

Art. 13

Esecuzione.

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso può farsi coadiuvare dai Cantoni, come anche dalle ditte e dalle istituzioni lattiere.

¹⁾ RU 1956, 1735.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *25 giugno 1959.*

Termine d'opposizione: *23 settembre 1959.*

DECRETO FEDERALE

che approva

**la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del
Tribunale federale delle assicurazioni nel 1958**

(Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto i rapporti del Consiglio federale del 24 marzo 1959, del Tribunale federale del 7 febbraio 1959 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 31 gennaio 1959,

decreta:

Articolo unico

La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1958 è approvata.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1958

(Del 17 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1958;

visto il rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 1959,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1958.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

**i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere
per l'anno 1958**

(Dell'11 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1958;

visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 27 aprile 1959, presentati al Consiglio federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1959,

decreta :

Art. 1

Sono approvati i conti del 1958 e il bilancio al 31 dicembre 1958 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2

La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1958 è approvata.

Art. 3

L'eccedenza attiva di fr. 1 917 272.39 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weher.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'anno 1958

(Del 17 giugno 1959)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 1959,

decreta:

Articolo unico

È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'esercizio del 1958, che si chiude con un avanzo netto di fr. 295 251 415.91 e con un'eccedenza passiva di fr. 6 680 230 545.87.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:
Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**il preventivo d'esercizio della Regla degli alcool per il periodo
dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960**

(Dell'11 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1959,

decreta:

Articolo unico

È approvato il preventivo d'esercizio della Regla degli alcool, presentato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, che prevede un'entrata di 56 954 000 franchi e un'uscita di 36 994 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato del Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**l'assegnazione di crediti suppletivi per l'anno 1959 (I serie) •
di crediti per lavori di costruzione**

(Del 17 giugno 1959)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1959,

*decreta :***Art. 1**

Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua proposta, i crediti suppletivi, domandati come prima serie per l'esercizio del 1959, i quali ascendono a fr. 46 909 110 per il bilancio finanziario di previsione e a fr. 1 798 500 per il bilancio di previsione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2

Sono assegnati al Consiglio federale i seguenti crediti d'opera:

- a. fr. 5 539 720, per progetti di costruzione dei Dipartimenti;
- b. fr. 2 805 000, per progetti di costruzione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'ampliamento della Scuola politecnica federale e degli istituti aggregati

(Del 3 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1959,

decreta :

Art. 1

Per l'ampliamento della Scuola politecnica federale e degli istituti aggregati sono assegnati crediti d'opera per un importo totale di 43 965 000 franchi, e precisamente;

- a. 35 500 000 franchi per l'acquisto di 46 ettari di terreno all'Hönggerberg, destinati alla costruzione di una sede succursale della Scuola politecnica federale;
- b. 5 756 000 franchi per l'acquisto di un terreno a Zurigo (Zehnderweg 12/16) e per la costruzione di un edificio destinato all'istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque;
- c. 2 709 000 franchi per l'acquisto di un terreno a Zurigo (Zürichbergstrasse/Freiestrasse) e per la costruzione di un edificio destinato all'Istituto di organizzazione industriale della Scuola politecnica federale.

Art. 2

¹ Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 marzo 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 3 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

lo stanziamento di crediti d'opera per costruzioni postelegrafoniche a Basilea, Berna, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, Lucerna, Olten, Rüschlikon, Zurigo e sull'Albis

(Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 1959,

decreta:

Art. 1

Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per costruzioni postelegrafoniche:

	fr.
1. Ripetitrice a fasci herziani sull'Albis-Felsenegg	1 239 000
2. Edificio dei telefoni, a Basilea-Binningen	930 000
3. Edificio dei telefoni, a Berna-Wabern	610 000
4. Trasformazione e ampliamento dell'edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, a Bienne	8 625 000
5. Trasformazione dell'edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Coira-Città	2 800 000
6. Edificio dei telefoni, a Ginevra-Charmillles	840 000
7. Edificio dei telefoni, a Losanna-Renens	860 000
8. Edificio dei telefoni, a Lucerna-Grosshof	685 000
9. Ampliamento del complesso magazzini, laboratori e rimesse dei telegrafi e dei telefoni, a Olten.	945 000

fr.

- | | |
|---|-----------|
| 10. Centrale cavi coassiali, a Rüschlikon | 2 160 000 |
| 11. Edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, a Zurigo-Hirslanden | 1 775 000 |
| 12. Edificio dei telefoni, a Zurigo-Altstetten | 1 190 000 |

Ai disegni presentati, possono ancora essere apportate, nei limiti dei crediti assegnati, le **modificazioni** che risultassero **necessarie**.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 aprile 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**il rinnovo tecnico della ferrovia Stansstad-Engelberg
e il raccordo Stansstad-Hergiswil**

(Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 23 e 26 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1959,

decreta :

Art. 1

La Confederazione sovviene al rinnovo tecnico della ferrovia Stansstad-Engelberg e alla costruzione del raccordo Stansstad-Hergiswil, nella misura dei due terzi delle spese presunte di 22 milioni di franchi, ma, comunque, per un massimo di 14,667 milioni, purchè i Cantoni di Untervaldo Sotto e Sopraselva se ne assumano il saldo.

Eventuali sorpassi saranno sopportati da detti Cantoni.

Art. 2

I disavanzi d'esercizio che la Società anonima della Ferrovia elettrica Stansstad-Engelberg, prolungata mediante la nuova linea di raccordo, dovesse registrare, compresi gli ammortamenti prescritti dalle pertinenti disposizioni di legge, saranno coperti dai due Cantoni.

Art. 3

Il Consiglio federale e i due Cantoni s'accorderanno con l'impresa della ferrovia circa alle forme del contributo federale, alla rappresentanza della Confederazione negli organi della società, come pure a tutte le altre condizioni che il Consiglio federale dovesse porre all'impresa per assicurarne un esercizio razionale.

Art. 4

È assegnato ai due Cantoni il termine di un anno perchè dichiarino se accettano, fondandosi sulle decisioni della landsgemeinde, il presente decreto.

Il Consiglio federale ha la facoltà di prorogare di un anno al massimo il termine stabilito.

Se la dichiarazione non sarà presentata in tempo, il decreto diverrà caduco.

Art. 5

Accettato che sia il decreto, e firmato che sia l'accordo, previsto nell'articolo 3, la concessione, data il 29 settembre 1956 al Cantone di Untervaldo Sottoselva per una ferrovia Stansstad-Hergiswil, dovrà essere trasferita alla Società anonima della ferrovia elettrica Stansstad-Engelberg.

Art. 6

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: **Aug. Lusser.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1959.

Il Presidente: **Eugen Dietschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Cantone di Ginevra**

(Del 12 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1959;

considerato che gli articoli 10, 21, 43, 107, 127, 176 e 178 devono essere applicati conformemente al diritto federale e segnatamente agli articoli 12, 19, 43, 51, 52, 60 e 69 *ter* della Costituzione federale;

considerato che la Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra non contiene nulla di contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra del 24 maggio 1847, riveduta il 7 novembre 1958 e accettata nella votazione popolare del 6/7 dicembre 1958.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschl.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 12 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Assemblea federale

La sessione estiva delle Camere federali è stata chiusa venerdì, 19 giugno 1959.

È entrato a far parte del Consiglio nazionale:

il signor Adolf Landolt, dottore in legge, di Näfels, capo della Cassa di compensazione dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti, a Binningen, in sostituzione del signor Leo Lejeune, dimissionario.

La sessione autunnale sarà aperta lunedì, 21 settembre 1959.

Decreto federale concernente misure economiche e finanziarie, complete, per l'economia del latte (Del 19 giugno 1959)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1959
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.06.1959
Date	
Data	
Seite	538-559
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 855

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.